

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO

lioni e cinquecentomila per l'acquisto di materiale d'artiglieria, da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra con la denominazione di *Spesa straordinaria per acquisto di materiali d'artiglieria*, ripartitamente in due esercizi come infra, cioè:

« Nel bilancio del 1865, in apposito capitolo, numero 38	L. 2,000,000
« Nel bilancio del 1866 »	1,500,000
Totale	L. <u>3,500,000</u>

(Posto ai voti, è approvato.)

Viene ora il progetto di legge per abolizione della cauzione dei procuratori.

Domando all'onorevole ministro se accetta il progetto della Commissione.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Lo accetto.

PRESIDENTE. La discussione generale su questo progetto di legge è aperta.

FIASTRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se intende di parlare sulla discussione generale gli do la parola; ma siccome veggo che ha proposto un emendamento che formerebbe un articolo, il quinto, mi pare, potrebbe riservarsi la parola dopo che sarà votato l'articolo quarto.

FIASTRI. Farò com'ella crede.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 1. Nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia, escluse quelle di Modena e di Reggio, è abolito l'obbligo della cauzione pei procuratori e causidici che esercitavano prima della pubblicazione della legge 17 aprile 1859, e per tutti coloro che, all'epoca della pubblicazione suddetta avevano conseguito il grado accademico necessario, giusta le leggi in allora vigenti, all'esercizio della professione di procuratore o causidico.

« Art. 2. Per quelli cui incombe di prestare cauzione, il termine fissato dall'articolo 66 della predetta legge 17 aprile 1859, è prorogato sino al 1° gennaio del venturo anno 1866.

« Art. 3. La promulgazione della presente legge varrà a pubblico diffidamento per lo svincolo delle cauzioni prestate dai causidici che ne sono dispensati col precedente articolo 1.

« Art. 4. Scorso un anno dalla pubblicazione della presente legge, si avranno senz'altro per isvincolate le cauzioni prestate dai causidici che ora ne sono dispensati, qualora, nel frattempo, non sia stata fatta opposizione. »

Ora l'onorevole Fiastri proporrebbe di aggiungere un quinto articolo così concepito :

« Nelle provincie di Modena e Reggio, sono tenute valide le cauzioni prestate, a termini delle leggi anteriori, dai procuratori già esercenti prima dell'attivazione di quella del 17 aprile 1859. »

FIASTRI. La Camera dei deputati aveva sanzionato un principio di libertà nell'esercizio della professione di procuratore, essa aveva abolito affatto l'obbligo di prestar cauzione. Il Senato non ha accettato questo principio sanzionato dalla Camera dei deputati, invece ne ha sanzionato un altro, cioè ha tenuto fermo l'obbligo della cauzione da prestarsi dai procuratori; ha però stabilito che si dovessero rispettare i diritti acquisiti dai procuratori esercenti nelle provincie delle Marche e dell'Umbria anteriormente alla legge 17 aprile 1859.

Nondimeno il Senato, secondo me, non ha posto mente che, sebbene i procuratori esercenti nelle provincie dell'Emilia, di Modena e Reggio avessero l'obbligo, secondo la legge anteriormente colà vigente, di prestar la cauzione per il loro esercizio, tuttavia quest'obbligo era soddisfatto in misura ed in modo diversi di quelli portati dalla nuova legge.

Io, facendo ossequio alle modificazioni portate dal Senato al progetto di legge che ora stiamo discutendo, domando che sia completato il senso di quella stessa modificazione, e che siano per conseguenza rispettati i diritti quesiti anche dei procuratori esercenti nelle provincie di Modena e di Reggio anteriormente all'attuazione della legge 17 aprile 1859.

Il mio emendamento tende adunque a questo scopo, ed io spero che il signor ministro e la Commissione vorranno aderirvi, e che la Camera vorrà approvarlo.

VACCA, Ministro di grazia e giustizia e dei culti. Aderisco.

BERARDI, relatore. La Commissione pure accetta quest'aggiunta per la ragione che, avendo per motivi di convenienza rinunciato al principio dell'abolizione assoluta della cauzione, ha adottato il principio di rispettare, se non i diritti quesiti a titoli legittimi, e le legittime aspettative che dalle leggi preesistenti erano state create a favore dei procuratori esercenti prima della promulgazione della legge del 1859. Ora, siccome i procuratori esercenti nelle provincie di Modena e di Reggio si varrebbero appunto, come ha esposto l'onorevole autore dell'aggiunta, delle conseguenze derivanti da questo principio, la Commissione non avrebbe nessuna ragione per rifiutare l'aggiunta proposta.

PRESIDENTE. Essendo l'articolo proposto dal deputato Fiastri accettato dal Ministero e dalla Commissione, lo pongo senza più ai voti.

(È approvato.)

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per approvazione dei trattati di amicizia, di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Repubblica di Costarica, e fra l'Italia e le isole Avaiane.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i due articoli seguenti):

« *Articolo unico*. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al trattato d'amicizia,